

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0064448/2020 del 18/09/2020

'Class.' 7.15 «POLITICHE PER IL SOCIALE»

Firmatario: MARIANGELA REMONDINI

Documento Principale

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE
PROFESSIONALE
Durata 12 mesi**

CIG. 84030521E1 – CUP I61E1900012001

ART.1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato disciplina le prestazioni necessarie per la realizzazione di progetti afferenti all'area disabilità, salute mentale, adulti, tossicodipendenze, anziani non autosufficienti, infanzia e responsabilità familiari, povertà, disagio e grave marginalità sociale nei quali si integrano prestazioni socio-sanitarie e prestazioni socio-assistenziali, entrambe rivolte a tutta la popolazione del Comune di Mantova tramite il servizio dell'assistente sociale professionale, servizio da svolgere con persone con le caratteristiche professionali previste dalla normativa, ad integrazione del servizio svolto dal Comune di Mantova.

Art. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio Sociale Professionale è un servizio aperto ai bisogni di tutta la comunità, finalizzato ad assicurare attività di informazione/comunicazione; prestazioni necessarie a prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche, di bisogno sociale dei cittadini o di estrema marginalità sociale. L'attenzione prioritaria è indirizzata ai soggetti più deboli ed emarginati, con interventi di prevenzione del disagio, di potenziamento e attivazione delle risorse individuali, familiari e comunitarie, di valorizzazione dell'individuo. Sono prestazioni del servizio sociale professionale la lettura e la decodifica della domanda sociale, la presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, la predisposizione di progetti personalizzati, l'attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete, l'accompagnamento e l'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione. Il servizio sociale professionale è trasversale ai vari servizi specialistici, svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari; assume un ruolo di interventi professionali proprio e di livello essenziale per osservare e gestire i fenomeni sociali, erogare prestazioni di informazione, consulenza e aiuto professionale. Le prestazioni richieste, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono le seguenti:

- procedere ad attuare interventi di sostegno e di attivazione delle risorse locali in situazioni di disagio con bambini ed adolescenti a rischio;
- intervenire nel campo dell'assistenza in favore di persone anziane, e portatori di handicap;
- intervenire nel campo del disagio giovanile, delle tossicodipendenze, dell'emarginazione ed esclusione;
- intervenire nelle attività riconducibili alle competenze comunali previste dalle Leggi Regionali;
- operare per definire la risposta ai bisogni dei singoli e delle famiglie che si trovino in stato di marginalità e disagio sociale;
- attuare collegamenti con gli enti e/o gli uffici previdenziali, sanitari, assistenziali e giudiziari relativamente ai singoli casi;
- collaborare alla predisposizione di programmi e progetti per i quali richiedere l'accesso ai finanziamenti previsti dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria;
- interventi per l'immigrazione e l'integrazione;
- svolgere ogni altra attività inerente al servizio ed alla professione demandata di competenza del Comune di Mantova;
- tutti gli interventi mirati a ridurre, in generale, le situazioni di difficoltà presentate dai cittadini, singoli o di famiglie.

ART. 3 – PERSONALE

Il personale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Titolo di studio:

- Diploma universitario in servizio sociale;
- Laurea triennale in Servizio Sociale o Scienze del Servizio Sociale;
- Laurea Magistrale in Servizi Sociali e Politiche Sociali;
- Laurea Specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

b) Iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti Sociali;

c) Esperienza professionale:

- Esperienza professionale, al meno biennale, maturata presso enti locali;

d) altri requisiti generali:

- Patente cat. B.
- aver compiuto il diciottesimo anno di età,
- essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non residenti nella Repubblica ed iscritti all'A.I.R.E.) oppure esser cittadini di Stati membri dell'Unione europea, oppure essere familiari di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure essere cittadini di Paesi terzi purché titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero esser in condizioni d'idoneità fisica alle mansioni relative al posto messo a selezione;
- essere in condizioni di idoneità fisica alle mansioni relative al servizio descritto nel presente capitolato;
- non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge 13 dicembre 1999, n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97, che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Ai sensi della Legge 13 dicembre 1999, n. 475 la sentenza prevista dall'art. 444 del cod. proc. Pen (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna;
- non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 3/1957;
- per i cittadini italiani di sesso maschile di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
- ai sensi dell'art 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati;
 - b) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

Il personale che presterà il servizio descritto nel presente capitolato dovrà mantenere un contegno rigoroso e corretto nel rispetto della dignità e della personalità degli utenti.

Le assenze (ferie, permessi ecc. Cc.) dovranno essere comunicate al Responsabile del Settore Welfare, servizi sociali e sport al fine di programmare e coordinare il servizio stesso.

Le assistenti sociali saranno tenute a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui siano venute a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti nel rispetto della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali con riferimento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

ART.4 – ORGANIZZAZIONE E ORARIO DEL SERVIZIO

Il personale che verrà incaricato dello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato verrà inserito nell'organizzazione del settore Welfare, servizi sociali e sport del Comune di Mantova. Le prestazioni che verranno rese dovranno essere coordinate ed organizzate, da parte del Responsabile del Settore, con l'intero servizio reso dalle assistenti sociali dipendenti del Comune di Mantova in modo di rendere un servizio omogeneo e completo con le necessità dell'intero Settore.

L'orario di servizio dovrà essere adeguato con le necessità del servizio e concordato con il Responsabile del Settore al fine di permettere una prestazione uniforme con le altre assistenti sociali.

ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio sociale prevede una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dall'eventuale verbale di consegna anticipata del servizio.

ART. 6 – IMPORTO PRESUNTO DELL'AFFIDAMENTO

Il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 81.328,00 (Iva 5% esclusa) e quindi contenuto entro i limiti di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

L'importo complessivo del servizio è calcolato per l'erogazione di un monte ore complessivo di 68 ore settimanali per 52 settimane suddiviso in un operatore a 36 ore/ settimanali ed uno a 32 ore/settimanali.

A base di gara viene posto il costo orario omnicomprensivo € 23,00, iva esclusa.

ART.7 – OBBLIGHI D.LGS. 81/2008

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza delle disposizioni previste dal D.lgs. 81/2008 s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'aggiudicatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della sicurezza e consegnare il relativo piano di sicurezza.

ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico dovrà:

- a) fornire personale in possesso dei requisiti indicati nel presente capitolato provvedendo alle sostituzioni in modo tempestivo,
- b) garantire che il personale effettui, mediante l'utilizzo di automezzi messi a disposizione dall'aggiudicatario, tutti gli spostamenti necessari allo svolgimento del servizio sia all'interno del territorio consortile sia all'esterno per le situazioni di necessità e nel rispetto delle prassi previste per l'uso dei mezzi comunali (firma registri di uscita ed annotazione chilometraggio nel registro a bordo del mezzo). In nessun caso è consentito l'uso del mezzo proprio. In caso contrario l'amministrazione affidataria non sarà tenuta a nessun rimborso spese. L'amministrazione aggiudicatrice dovrà garantire la copertura assicurativa RCA prevista dalle normative vigenti,
- c) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra citati contratti collettivi fino alla loro sostituzione,
- d) applicare ed osservare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. Codesta amministrazione potrà chiedere alla ditta affidataria, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra codesta amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da codesta amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'affidatario,
- e) impegnarsi a svolgere le necessarie attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento dell'assistente sociale, dandone informazione all'amministrazione aggiudicataria. Si impegna, quindi, a far partecipare l'assistente sociale a eventuali corsi di formazione e/o aggiornamento, tenuto conto dell'obbligo formativo dell'assistente sociale. Resta inteso che il costo della formazione e/o aggiornamento è a carico dell'affidatario,

- f) contenere il turn over del personale garantendo così continuità al servizio;
- g) l'affidatario del servizio sarà designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali con riferimento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato e sarà obbligato a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso,
- h) l'affidatario del servizio dovrà pertanto dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla normativa del GDPR 2016/679 e dei provvedimenti ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento ed obbligarsi a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato del incaricati del trattamento,
- i) qualora l'amministrazione aggiudicatrice competente dovesse accertare che l'assistente sociale non sia in grado di svolgere con professionalità e adeguatezza il proprio lavoro e richiedesse, pertanto, la sua sostituzione, l'affidatario si impegnerà a provvedere con altra figura avente i requisiti professionali richiesti,

ART. 9 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'affidatario:

- risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, comunque provocati nella gestione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. L'appaltatore dovrà garantire un'adeguata copertura assicurativa RC per danni a terzi, per tutta la durata dell'appalto,
- è l'unico responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi ed ai beni mobili ed immobili utilizzati, esonerando l'amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente,
- è tenuto ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. In caso di danno materiale alla struttura o ai beni in essa contenuti, dovrà provvedere alla sostituzione o al risarcimento dei beni danneggiati,
- pone a proprio carico la copertura assicurativa del personale ed è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previsti per i dipendenti dalla normativa vigente,
- deve garantire che il personale impiegato sia fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità e dovrà mantenere un comportamento idoneo ed appropriato.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la possibilità di contestare l'operato del personale assunto dall'aggiudicatario, adottando, ove necessario, i dovuti provvedimenti, sostituendolo tempestivamente.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali INAI, INPS, S.S.N. sono a carico dell'affidatario, il quale è l'unico responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

L'affidatario si obbliga a trasmettere all'amministrazione, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici del personale impiegato. Lo stesso aggiudicatario si obbliga a trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice, al termine del servizio, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'affidatario deve produrre copia della polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e penale verso terzi, e per tutti i rischi ulteriori, anche se non menzionati nel presente capitolato.

L'affidatario risponde direttamente di tutti gli eventuali danni che in relazione al servizio potranno derivare all'amministrazione comunale, agli utenti, a soggetti terzi o a cose.

A copertura di eventuali danni causati nell'espletamento del servizio, l'affidatario dovrà stipulare le seguenti polizze assicurative:

- a) responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) comprendendo nei terzi anche gli utenti, con almeno i seguenti massimali:
 - per sinistro € 3.000.000,00
 - per persona € 1.500.000,00
 - per danni a cose € 500.000,00
- b) responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) con almeno i seguenti massimali:
 - per sinistro € 3.000.000,00
 - per persona € 1.000.000,00

I rischi coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'affidatario. Resta inteso che l'accertamento dei danni sarà effettuato dall'amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa aggiudicataria. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell'amministrazione stessa, senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

L'affidatario è obbligato a reintegrare le garanzie di cui l'amministrazione comunale si sia avvalsa, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

ART. 10 – PENALITA'

L'amministrazione comunale applicherà alla ditta affidataria le seguenti penalità, qualora si determini le condizioni di seguito indicate:

- per ogni violazione degli obblighi previsti all'art. 8 del presente capitolato: da € 50,00,
- violazione dell'obbligo di provvedere alle sostituzioni del personale: € 500,00,
- impiego di personale non avente i requisiti e titoli previsti: € 500,00,
- mancato rispetto delle condizioni migliorative presentate in sede di gara che costituiscono modifica degli obblighi del presente capitolato: € 500,00,

Le infrazioni, che comportino o meno l'applicazione di penalità, vengono contestate per iscritto e la ditta ha la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Dopo tre contestazioni che risultino fondate o a seguito di infrazione di particolare gravità è facoltà dell'amministrazione comunale risolvere il contratto anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento del danno. All'affidatario dovrà esser corrisposto il prezzo contrattuale de servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e le spese.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'amministrazione comunale potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonché sulla cauzione senza bisogno di diffida o formalità di sorta. Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'amministrazione sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, restando salva ed impregiudicata ogni azione da parte del Comune per il risarcimento dei danni.

Il Comune si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando all'affidatario l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 11 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

L'aggiudicatario emetterà fatture con cadenza mensile intestate a Comune di Mantova – Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport, esclusivamente in formato elettronico (ex D.L. 66/2014), pena l'impossibilità di procedere al pagamento da parte dell'Amministrazione.

La fattura, dovrà obbligatoriamente riportare il CIG di gara ed il **Codice Univoco JLCM7V**, oltre ad ulteriori dati identificativi che verranno comunicati successivamente all'aggiudicazione definitiva, senza i quali l'Amministrazione non può procedere al pagamento.

La liquidazione delle fatture sarà disposta dal Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport, previo accertamento dell'integrale ottemperanza delle condizioni previste dal presente capitolato.

Il pagamento delle stesse sarà effettuato dalla Tesoreria comunale su mandato del responsabile del servizio di ragioneria comunale, nel rispetto del termine (previsto dal D.Lgs n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs n. 192/2012) di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura inoltrata, tramite il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate (ex Legge n. 244/2007, art. 1, comma 211), alla casella di posta certificata **servizi.sociali@pec.comune.mantova.it** collegata al Codice univoco suindicato. Tale data coinciderà con quella di rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio.

Ai sensi dell'art. 1 - comma 629 - della legge di Stabilità 2015 (che modifica il DPR n. 633/1972 inserendo l'art. 17-ter), l'Amministrazione è tenuta al rispetto del meccanismo detto "split payment" per effetto del quale verserà direttamente l'IVA all'erario anziché al fornitore, che, comunque, dovrà esporla in fattura.

Condizione per la liquidazione delle fatture sarà l'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale di DURC regolare in corso di validità.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà operata una ritenuta dello 0.50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale alla scadenza del contratto, dopo l'approvazione da parte del Comune di Mantova per quanto di propria competenza, a seguito della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si applica, inoltre, quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge stabilità 2015).

ART. 12 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Tutte le spese contrattuali accessorie e conseguenti sono per intero a carico dell'aggiudicataria.

L'importo massimo del contratto è pari ad € 81.328,00 (oltre IVA 5%)=.

ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario è obbligato, a pena di nullità del contratto, a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando all'amministrazione comunale gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.

ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, l'impresa aggiudicataria è tenuta a versare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva del 10% dell'importo netto contrattuale, con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La mancata costituzione della garanzia in argomento nei termini stabiliti dall'amministrazione aggiudicataria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione.

Il documento di garanzia sarà restituito al contraente soltanto alla conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, in assenza di contestazioni.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Mantova.

ART. 16 – RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 cod. civ. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod.civ, i seguenti casi:

- a) abbandono non motivato del servizio, salvo che per cause di forza maggiore,
- b) frode dell'affidatario e procedura fallimentare, messa in liquidazione dell'affidatario;
- c) cessione totale o parziale del contratto,
- d) motivi di pubblico interesse,
- e) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, regolamento e degli obblighi previsti dal capitolato e dall'offerta presentata dall'impresa,
- f) inadempienze e ripetute e/o negligenze nell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto che non siano eliminate e rimate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine all'uopo assegnato dal Comune,
- g) danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze dell'impresa appaltatrice,
- h) inosservanza delle norme di legge relativa al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione,
- i) contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte dell'impresa appaltatrice e del personale adibito al servizio,
- j) inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice agli adempimenti previsti dal contratto e dalle disposizioni di legge o di regolamenti relativi al servizio,
- k) applicazione di n. 3 penalità nel corso di 4 mesi consecutivi,
- l) subappalto non autorizzato del servizio, ovvero in violazione della normativa vigente,
- m) mancata reintegrazione della cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi, entro 15 giorni dalla richiesta,
- n) ogni altra inadempienza non contemplata nel presente capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'impresa appaltatrice incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni per un'eventuale nuovo affidamento del servizio e per tutti gli altri eventuali danni subiti.

In ognuna delle ipotesi sopra previste il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'amministrazione comunale in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

ART. 17 – SUBAPPALTO

La cessione del contratto, ai sensi dell'art. 1406 del C.C., non è consentita.

In materia di subappalto si rinvia alle disposizioni dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 18 – TRATTAMENTO DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al COMUNE DI MANTOVA.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.

È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in VIA E TEDESCHI N 12F - REGGIO EMILIA Telefono : 0522517193 E-mail : ragioneria@icarsrl.it PEC : icarsrl@interfreepec.it Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: GOLTARA SIMONA, Tel. 0376 803074 E-mail: consulenza@entilonline.it PEC: simona.goltara@mantova.pecavvocati.it

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: comune.mantova.aoc@legalmail.it

ART. 19 – CLAUSOLA CONSIP

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto, emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'Amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall'art. 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'amministrazione si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

ART. 20 – RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

Per quanto non previsto nel presente capitolato d'appalto e negli atti di gara, le parti si riportano alle norme del Codice Civile ed alla legislazione statale e regionale vigente e che dovesse essere emanata in seguito, nonché alle norme regolamentari comunali e successive modifiche in corso di gestione dell'appalto.